



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 1907/2022

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'interpretazione delle cause di incompatibilità previste dalla l.r. ...omissis... n. 23/2007.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 24048 del 31 marzo 2022, si rappresenta quanto segue.

È stato chiesto un parere in ordine alla legittimità della nomina di un dirigente dell'...omissis... a componente del consiglio di amministrazione dell'...omissis..., attualmente in stato di commissariamento. Nel caso di specie si tratta di un dirigente medico, inquadrato nella disciplina "Medicina Legale e delle Assicurazioni", operante al 50% del tempo di lavoro presso l'unità operativa a valenza dipartimentale di Medicina Legale e per l'altro 50% presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di ...omissis..., con funzioni, in entrambi i casi, di collaboratore, senza alcun incarico di direzione di struttura semplice o complessa.

L'incarico di consigliere era già stato conferito dall'amministrazione comunale a tale dirigente medico per la costituzione del precedente organo d'indirizzo dell'...omissis... ma era stato contestato dalla Regione ...omissis... in considerazione della causa di incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 6, lett. a) della l.r. n. 23/2007. La norma, infatti, dispone che *"sono incompatibili con la carica di amministratore delle ...omissis...: a)[...] i dirigenti della ...omissis..., delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'...omissis..."*.

In merito all'incarico in provenienza, si precisa che ...omissis... è stata istituita con la l.r. n. 9/2005 e deriva dall'accorpamento delle disciolte ...omissis.... Per effetto dell'art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., ha personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale tale per cui l'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con la succitata legge regionale. L'Azienda, dunque, rientra nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Tale tipologia di ente è tenuta al rispetto delle norme contenute nel d.lgs. n. 39/2013 per quanto concerne il conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo a soggetti provenienti dalla politica o da enti vigilati o finanziati dall'azienda sanitaria (artt. 8 e 14 d.lgs. cit.). La richiamata disciplina normativa presenta un ambito soggettivo tassativo e, quindi, inidoneo a ricomprendere il personale dirigenziale che non rivesta tali specifici incarichi (Cfr. Consiglio di Stato sent. n. 5583 del 12 novembre 2014).

Quanto, invece, alla possibilità di inquadrare i dirigenti medici nell'ambito degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 1, comma 2, lett. j) e k), con delibera n. 1146 del 25 settembre 2019 l'Autorità ha chiarito che *"La qualifica dirigenziale, in ambito sanitario, è automaticamente connessa alla professionalità degli operatori nell'intento di attribuire loro una spiccata autonomia operativa oltre che la libertà di autodeterminarsi nelle scelte professionali. Al contrario, la normativa in tema di inconfirilità e incompatibilità considera quali*



incarichi dirigenziali rilevanti ai fini dell'applicazione dei limiti e delle preclusioni ivi contenuti solo quelli che comportano "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione" (art. 1, co. 2 lett. j). Orbene, non è sufficiente il mero possesso formale della qualifica dirigenziale per essere sottoposti al regime de qua [...]. Il legislatore, nella volontà di restringere l'applicazione della disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità agli incarichi dirigenziali aventi le caratteristiche di cui sopra e consapevole della specificità dell'ambito sanitario, ha ritenuto che, in tale contesto, i poteri di amministrazione e gestione spettino unicamente al Direttore Generale dell'azienda sanitaria coadiuvato, nell'espletamento delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario".

In altri termini, il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono considerati i soli titolari di compiti e funzioni rilevanti ai fini del d.lgs. n. 39/2013. I restanti dirigenti sanitari, medici e non medici, sono di conseguenza esclusi dalla nozione di "incarichi dirigenziali interni ed esterni" di cui all'art. 1, comma 2, lett. j) e k) d.lgs. cit. Alla luce di quanto esposto, la posizione di dirigente dell'...*omissis*... risulta sottratta all'ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/2013.

In riferimento all'ente in destinazione si evidenzia che ...*omissis*... è un ente pubblico istituito ai sensi dell'art. 3 l.r. n. 23/2007, per effetto della trasformazione dell'...*omissis*... di cui prosegue l'opera (art. 1 Statuto). Gli organi d'indirizzo dell'...*omissis*... sono il consiglio di amministrazione ed il suo presidente (art. 6 dello Statuto).

L'incarico di componente dell'organo di indirizzo potrebbe essere astrattamente assimilato a quello di amministratore di ente pubblico ex art. 1, comma 2, lett. l) d.lgs. n. 39/2013 laddove sia prevista l'attribuzione di deleghe gestionali dirette. Tale circostanza non è riscontrabile nella fattispecie in esame, atteso che gli artt. 9 e 12 dello Statuto riconoscono in capo al consiglio di amministrazione ed al presidente esclusivamente funzioni di indirizzo e di programmazione, mentre la responsabilità della gestione viene affidata dal successivo art. 15 al direttore.

Resta, dunque, da esaminare l'art. 8, comma 6, l.r. n. 23/2007 nella parte in cui individua un'ipotesi di incompatibilità "speciale" per i componenti del consiglio di amministrazione delle ...*omissis*... laddove provenienti dai ruoli dirigenziali della ...*omissis*...

Al fine di interpretare correttamente tale disposizione occorre tener conto del riparto di competenze legislative in materia di anticorruzione e degli orientamenti espressi dall'Autorità sul punto. Più specificamente, nella delibera A.N.AC. n. 284 del 13 gennaio 2016 è stato evidenziato che "*rilevanti esigenze di unità ordinamentale, direttamente collegate ai principi fondamentali della Costituzione, quali il canone di buona amministrazione (art. 97, Cost.) e il dovere di disciplina e onore nell'esercizio delle funzioni pubbliche (art. 54, Cost.) fondano e sostengono una potestà legislativa statale esclusiva*".

Con specifico riferimento alla materia dell'inconferibilità e dell'incompatibilità, le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 trovano fondamento negli artt. 97 e 54 Cost. ed assumono la valenza di principi generali dell'ordinamento giuridico. Ciò induce ad affermare che "*non è consentito al legislatore regionale disciplinare la materia dell'anticorruzione, tanto con disposizioni in contrasto, quanto con disposizioni ulteriori, anche più restrittive, rispetto alla legge statale*".

In quest'ottica risulta difficilmente sostenibile una differenziazione della disciplina tra le Regioni, ancorché in senso più rigoroso. In particolare, nella delibera succitata l'Autorità osserva come il riconoscimento di una competenza legislativa regionale rischi di incoraggiare il fenomeno del turismo degli incarichi tra Regioni contigue.



Ciò posto, appare opportuno interpretare l'art. 8, comma 6, l.r. n. 23/2007 alla luce dei principi generali in materia di inconferibilità e incompatibilità, fissati dal d.lgs. n. 39/2013. Pertanto, deve intendersi incluso nel novero dei dirigenti della ...*omissis*... incompatibili con la nomina a componente del consiglio di amministrazione delle ...*omissis*... il solo personale incardinato nei ruoli della dirigenza, medica o non medica, cui spetti l'esercizio di compiti di amministrazione e gestione in via esclusiva.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 maggio 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia